

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, BUFALINI, VALORI, DEL PACE, BRUNI, CIPOLLA, ARTIOLI, FUSI, MARANGONI, CORBA, GADALETA, ZAVATTINI, CALAMANDREI, FABBRINI, FABIANI, SGHERRI, ROSSI Raffaele, MINGOZZI, COLOMBI, FERRUCCI, PIVA, BERTONE, BORSARI, LI VIGNI, MARI, D'ANGELOSANTE, MAFFIOLETTI, ZICCARDI, MADERCHI, BIANCHI, PETRELLA, CHINELLO, BONAZZI, MACCARRONE, CALIA e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1972

Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto

ONOREVOLI SENATORI. — L'approvazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuove norme sull'affitto dei fondi rustici, ha aperto, nelle campagne italiane, una serie di movimenti positivi, primo fra i quali la richiesta pressante della trasformazione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed altri in contratti di affitto.

Tutto il padronato agrario italiano e la Confagricoltura, in sintonia con la destra monarchico-fascista, hanno scatenato contro tale legge, contro le posizioni sostenute dai sindacati e dalle organizzazioni contadine e le proposte presentate nel corso della V legislatura da comunisti, socialproletari, socialisti, gruppi importanti di democristiani, socialdemocratici, una campagna non solo diffamatoria ma apertamente intimidatoria.

Il gruppo dirigente della Democrazia cristiana, dopo avere affermato che quella leg-

ge e quelle proposte sono state fra le cause dello spostamento a destra determinatosi nel giugno del 1971 in alcune regioni meridionali, ha condotto una serie di atti tendenti al sabotaggio della discussione.

Senza alcun dubbio la scadenza, ormai inderogabile, della trasformazione dei contratti di mezzadria e di colonia ha influito sulla grave decisione di scioglimento anticipato delle Camere.

Al tempo stesso, però, è altrettanto evidente che, come ieri, esistono validi motivi giuridici, sociali ed economici per realizzare questa aspirazione di migliaia e migliaia di contadini italiani.

Sin dal 1961 venne ampiamente riconosciuto che « in due sulla terra non si può stare ». Ma le forze governative, che pure in sede di Conferenza nazionale dell'agricoltura avevano accettato tale principio, si sono ben guardate, in tutti questi anni, dall'ap-

prontare provvedimenti adeguati a trasformarlo in norme legislative.

La politica di abbandono delle riforme di struttura ha caratterizzato per un lungo periodo la vita politica italiana; e solo il grandioso movimento operaio e popolare di questi ultimi anni ha riproposto come indilazionabili le grandi riforme di struttura e, fra queste, la riforma dei contratti e dei rapporti di proprietà nella campagna.

La conquista di una nuova regolamentazione dell'affitto è un passo importante in questa direzione e può essere consolidato con la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia, così come sosteniamo con il presente disegno di legge.

Con la nostra iniziativa non desideriamo perseguire soltanto obiettivi economici: riteniamo, infatti, che essa potrà favorire la ripresa delle attività produttive, corrispondendo altresì allo sviluppo della democrazia e all'interesse del Paese. Nelle masse lavoratrici è maturata la coscienza della necessità di una nuova partecipazione alla direzione della vita economica e sociale: ogni passo in avanti che viene conquistato in questa direzione è anche un successo della democrazia. Liberare, quindi, una parte notevole dei contadini italiani da strutture arretrate che li opprimono e dagli ostacoli al dispiegamento della loro iniziativa, significa assicurare ad essi una nuova collocazione nella società italiana.

È da aggiungere, soprattutto per le grandi zone agrarie del Paese come quelle nelle quali è prevalente la mezzadria e la colonia, la valutazione di quanto è costata — in arretramento produttivo, esodo disordinato, emigrazione, urbanesimo caotico — la sopravvivenza di patti agrari oppressivi.

Per questi motivi, del resto, la legge 15 settembre 1964, n. 756, all'articolo 3, vietava la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e colonia. In realtà da quella data si è manifestata, particolarmente nelle zone a prevalente conduzione mezzadrile, una ulteriore espulsione di contadini dalle campagne con conseguente abbandono di poderi e maggiore estensione dell'impresa a salario; e anche laddove la mezzadria e la colonia permangono ancora, ciò è dovuto alla volon-

tà dei lavoratori di restare sulla terra e di conquistare nuove condizioni di vita, nonostante che il rapporto contrattuale sia gravemente superato da tempo sul piano sociale e produttivo.

Inoltre è necessario considerare con attenzione la differenza di reddito che potrebbe prodursi tra gli affittuari, che beneficerebbero dalla legge approvata recentemente dal Parlamento, e i mezzadri, i coloni, i partecipanti, costretti all'applicazione di contratti che furono considerati arretrati sin dalla citata Conferenza nazionale dell'agricoltura. Infine un punto da sottolineare è quello relativo alla possibilità e capacità giuridica di intervenire efficacemente, da parte del concessionario, nella realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni necessarie allo sviluppo dell'agricoltura.

Tutto, quindi, fa emergere l'urgenza di garantire al mezzadro, al colono, al partecipante la facoltà di trasformare il proprio contratto che le norme contenute nella legge n. 756 e la quasi totalità delle forze politiche considerano superato.

I presentatori si rendono conto che anche questo disegno di legge ha fini e obiettivi limitati; che è necessario richiamare l'attenzione sull'urgenza di una profonda riforma di tutti i contratti agrari, compreso quello di affitto, per assicurare un rapido trasferimento della terra in proprietà a chi la lavora. Tuttavia possono essere sottolineati alcuni primi importanti risultati a cui possono pervenire il nostro disegno di legge e altri di contenuto analogo.

In primo luogo può essere ulteriormente ridotta la rendita parassitaria e favorita la trasformazione, auspicata e necessaria, dei concessionari di contratti agrari in autonomi imprenditori che riuniscano, per intanto, almeno il lavoro e l'impresa, rendendo ancor più esplicita in tal modo la lotta per la unificazione anche della proprietà nella stessa mano. Inoltre si apre una condizione nuova mediante la quale i mezzadri e i coloni, in quanto lavoratori, possono conquistare una più elevata remunerazione del loro lavoro e di quello dei propri familiari. È questo un obiettivo di ampio rilievo quando si pensi alla necessità di dare una prospet-

tiva anche alle masse giovanili che oggi esigono condizioni di vita tollerabili nelle campagne; e alla necessità, altrettanto impellente, di assicurare finalmente a tutti i componenti della famiglia contadina, e in primo luogo alla donna, un reddito adeguato al lavoro svolto.

Fatto cenno a queste importanti motivazioni del nostro disegno di legge, è giusto sottolineare anche che esso si preoccupa di non creare nuove differenziazioni fra concessionari; per questo esso indica varie misure economiche e organizzative per facilitare tale trasformazione per tutti gli interessati.

In tal modo si rende effettiva un'altra tendenza già presente nella legge n. 756 e per la quale occorre ora fare un passo decisivo in avanti: la esigenza di tendere alla unificazione contrattuale, per aiutare i concessionari a realizzare un più elevato potere organizzativo e quindi una più forte presenza nelle decisioni che riguardano le campagne italiane.

La unificazione prevista potrà sicuramente apportare notevole contributo allo sviluppo della cooperazione e delle forme associative, anche in zone dove l'esistenza di vecchi contratti ha costituito un ostacolo che la stessa volontà dei produttori non ha potuto sempre superare. Ed è questo uno degli obiettivi determinanti del presente disegno di legge: infatti non è possibile prevedere un rapido elevamento del potere contrattuale dei coltivatori italiani nei confronti della proprietà, dell'industria e del Governo senza l'affermarsi di un forte e autonomo movimento associativo.

L'attuale assetto di conduzione (e più ancora quello di proprietà) hanno sempre costituito una forte remora alla realizzazione di un sistema nazionale di forme cooperative e associative capace di difendere i contadini nella loro duplice veste di lavoratori e di produttori; la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia favorirà quindi lo sforzo unitario che le organizzazioni di categoria e sindacali vanno compiendo in questa direzione.

È utile far rilevare l'interesse generale, oltre quello specifico dei produttori e dei

consumatori, che ha il Paese a favorire una tale linea di sviluppo associativo nelle campagne per giungere alla riduzione dei costi e ad una diversa organizzazione del mercato.

Infine, è da considerare che il disegno di legge vuole contribuire ad avviare a soluzione i problemi delle dimensioni aziendali e dello stato di arretratezza cui sono condannate gran parte delle terre degli enti pubblici e morali.

In questa molteplice azione può e deve svolgere un ruolo determinante la Regione. Proponiamo, quindi, che sia la Regione ad intervenire, con proprie norme, in riferimento sia al possibile acquisto delle scorte vive o morte, sia alla definizione delle misure di carattere transitorio; ma soprattutto a fissare i criteri dell'aiuto tecnico e finanziario per la costituzione di aziende in grado di svilupparsi e sostenere le esigenze attuali del mercato, sulla base degli statuti regionali che riconoscono una particolare funzione alle imprese diretto-coltivatrici, singole o associate.

Con tali orientamenti non solo si può avviare una più incisiva politica agraria delle Regioni a statuto ordinario, ma anche realizzare alcuni importanti dettami costituzionali.

Un processo diffuso di trasformazione dei contratti richiede la presenza di un potere pubblico democratico, regionale e nazionale, capace sia di garantire all'associazionismo contadino i necessari capitali d'esercizio, sia di assicurare ai lavoratori della terra la possibilità di miglioramenti e di trasformazioni. In tal senso una effettiva partecipazione dei contadini alle scelte produttive e alla determinazione degli indirizzi di politica economica generale deve essere collegata alla richiesta urgente di dare finalmente pratica attuazione ai piani di sviluppo.

La trasformazione dei contratti è quindi un capitolo, urgente e necessario, della lotta per la riforma nel settore fondiario, agrario e di mercato: rimangono pienamente validi, pertanto, gli obiettivi sostenuti dai Gruppi parlamentari comunisti per il superamento della mezzadria e colonia nella direzione

dell'impresa coltivatrice, per una nuova collocazione delle cooperative e delle associazioni di produttori nella lotta per il rinnovamento delle campagne, per l'affidamento di tutti i compiti in agricoltura alle Regioni e la riorganizzazione degli enti di sviluppo regionali.

Sottoponiamo con fiducia il presente disegno di legge alla discussione del Senato,

convinti che, nel necessario adeguamento della legge n. 11, dell'11 febbraio 1971, non soltanto siano mantenute ferme le grandi questioni di principio da essa affermate, ma si apra la via ad una revisione generale del regime dei contratti agrari nel nostro Paese, dando così nuove garanzie di stabilità e migliori condizioni di vita a tutti i lavoratori della terra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I mezzadri, i coloni, i titolari di contratti atipici e di ogni altro contratto agrario, compresi i compartecipanti che conducono, in forma individuale o collettiva, appezzamenti di terreno ed eseguono la maggior parte dei lavori di coltivazione delle colture esistenti nell'azienda, hanno facoltà di trasformare i contratti agrari di cui sono titolari in contratti di affitto.

La stessa facoltà può essere esercitata, qualora il titolare non possa o non voglia esercitarla, da un altro componente della famiglia mezzadrile o, in caso di contratto colonico, da altro componente della famiglia designato dal titolare del contratto.

La volontà dei concessionari di operare la trasformazione di cui al primo comma, viene comunicata, con lettera raccomandata, al concedente almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria in corso.

A partire dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione di cui al comma precedente, i rapporti fra il concessionario e il concedente sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 2.

Nelle aziende agricole pluripoderali e nei fondi coltivati da più concessionari, la facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge può essere esercitata anche collettivamente dai concessionari associati in cooperativa.

Nel caso in cui l'azienda comprenda anche fondi condotti dal concedente in economia o tenuti in abbandono, i concessionari associati in cooperativa possono ottenerli in affitto, ove lo richiedano ai sensi e per gli effetti della presente legge, previa presentazione di un idoneo piano di sviluppo.

Le Regioni, ai fini di salvaguardare l'unità aziendale e di sviluppare la produttività, regolano, con proprie norme, la utilizzazio-

ne degli impianti collettivi aziendali, i rapporti fra la cooperativa e i concessionari che non vi aderiscono, gli incentivi per favorire il processo associativo, le modalità di presentazione, approvazione ed esecuzione del piano di cui al comma precedente.

Art. 3.

Gli affittuari coltivatori diretti di fondi limitrofi ad altri, che vengano lasciati liberi successivamente alla entrata in vigore della presente legge, possono ottenerli in affitto, ove lo richiedano, ai sensi e agli effetti della presente legge, con diritto di precedenza rispetto a qualsiasi altro richiedente.

Nel caso di più affittuari confinanti il diritto di precedenza spetta al richiedente che, a giudizio degli organi regionali, abbia maggiore necessità di adeguare la sua azienda a dimensioni più produttive e remunerative del lavoro.

I concedenti dei fondi lasciati liberi, di cui al primo comma del presente articolo, hanno l'obbligo entro 15 giorni dalla avvenuta disponibilità del fondo di darne comunicazione ai concessionari dei fondi limitrofi, i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, a pena di decadenza, debbono esercitare il diritto sopra previsto.

Art. 4.

Qualora i concessionari non richiedano la trasformazione in affitto, ai contratti di colonia parziaria con clausola migliorataria si applicano — quale che sia il tipo di miglioramento o trasformazione eseguiti — le disposizioni di cui alle leggi 25 febbraio 1963, n. 327; 22 luglio 1966, n. 607; 18 dicembre 1970, n. 1138.

Art. 5.

Le Regioni, con proprie norme, determinano i modi e le forme dell'eventuale rilevamento delle scorte vive o morte da parte dei concessionari singoli o associati; fissano inoltre criteri ed interventi intesi ad assicu-

rare ogni aiuto tecnico e finanziario per la costituzione di aziende, singole od associate, in grado di assicurare redditi sufficienti.

Art. 6.

Ferma restando la proroga prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, i contratti disciplinati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e quelli trasformati a norma della presente legge, hanno durata non inferiore ad anni 18.

Nel caso di affitto a coltivatore diretto singolo il contratto può essere ceduto dall'affittuario, anche senza il consenso del locatore, ad un componente della propria famiglia che sia lavoratore della terra. Gli affittuari possono sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore 6 mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

Art. 7.

In caso di espropriazione del fondo per pubblica utilità, l'indennità per le migliorie deve essere determinata in via autonoma e corrisposta direttamente all'affittuario stesso. In caso di controversia sull'entità dei miglioramenti, è accantonata, fino alla definizione della controversia medesima, una somma pari ad un quinto della indennità di espropriazione.

Art. 8.

I concessionari che trasformano in affitto il loro rapporto contrattuale, conservano i diritti assistenziali e previdenziali di cui godono all'atto di tale trasformazione.

A tal fine il Governo è delegato, sentite le organizzazioni di categoria, ad emanare le norme relative al finanziamento dell'onere conseguente.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili e si applicano a tutti i contratti di cui all'articolo 1, in qualsiasi epoca sti-

pulati. Ogni pattuizione contraria alle norme della presente legge è nulla.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Dalla data di comunicazione della domanda alla data di decorrenza della trasformazione, restano sospesi tutti i giudizi in corso di nullità, di annullamento e di risoluzione dei contratti.

Al momento in cui la trasformazione si è verificata, i giudizi di cui sopra si intendono estinti con compensazione delle spese.

Art. 11.

Per l'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione al concedente di trasformazione del contratto in affitto può essere inviata senza il rispetto dei termini di cui all'articolo 1 e diviene immediatamente operante al momento della ricezione.

Art. 12.

Nel periodo compreso fra la data di trasformazione del contratto e l'emanazione delle norme regionali di cui agli articoli 2 e 5 i concessionari, singoli o associati, hanno la disponibilità delle colture in corso, dei prodotti, delle scorte vive o morte e l'uso degli impianti collettivi, previa stima effettuata dagli organismi designati dalla Regione.